# SENATO DELLA REPUBBLICA

## VII LEGISLATURA

(N. 1369)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia (BONIFACIO)

di concerto col Ministro del Tesoro (PANDOLFI)

#### COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 AGOSTO 1978

Delega al Governo per l'emanazione di norme relative alla revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari

Onorevoli Senatori. — La revisione delle circoscrizioni giudiziarie costituisce uno dei punti nodali della problematica posta dalle disfunzioni che si riscontrano nell'Amministrazione della giustizia. È evidente la connessione che con essa hanno da una parte alcuni temi dell'ordinamento giudiziario (giudice monocratico e collegiale di primo grado, composizione dei collegi, ecc.), dall'altra i conseguenziali problemi di adeguamento delle strutture.

Ma poichè questi temi e problemi vanno costituendo materia di parallele iniziative legislative o di studio, si può senz'altro ritenere che non può procrastinarsi ulteriormente la cennata revisione delle circoscrizioni che rappresenta un passaggio obbligato di tutte le iniziative necessarie per superare la situazione di grave disagio nella quale versano i cittadini e gli operatori del diritto.

I numerosi ed approfonditi dibattiti, condotti nelle sedi più varie ed autorevoli, sono pervenuti, pur nella diversità delle indicazioni prospettate, ad una completa concordanza in ordine all'esigenza di procedere ad una revisione globale e non settoriale dell'attuale assetto circoscrizionale.

Tale univoco orientamento trova giustificazione, oltre che nella rilevanza che una razionale distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio ha sulla funzionalità dell'attività giudiziaria, nella constatazione che l'attuale assetto territoriale risale al 1941, data di emanazione dell'ordinamento giudiziario, che sostanzialmente l'aveva mutuato dal precedente sistema.

Il solo intervento legislativo che abbia un qualche significato tra il 1941 ed oggi, è rappresentato dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1443, con la quale il Governo veniva delegato ad emanare, nel termine di tre anni,

#### LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

uno o più decreti per apportare — in relazione alle « esigenze delle popolazioni interessate », alla « facilità delle comunicazioni », alle « esigenze locali in generale » e alla « entità del lavoro giudiziario proprio di ciascun ufficio » — modificazioni all'assetto territoriale preesistente, consistenti nell'aumento o nella diminuzione del territorio compreso nelle circoscrizioni degli uffici, nella soppressione o nuova istituzione o nello spostamento di sede di preture e nella revisione delle piante organiche del personale nei vari uffici.

Non essendo intervenuti, nel termine prescritto, i decreti delegati, la delega conferita al Governo con la precitata legge venne rinnovata con la legge 16 agosto 1962, n. 1344, e prorogata successivamente al 31 dicembre 1963 con la legge 21 febbraio 1963, n. 305, che la limitò però alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, essendo nel frattempo (legge 4 gennaio 1963, n. 1) sopravvenute nuove disposizioni in materia di piante organiche, che resero superfluo l'esercizio della delega.

Il decreto presidenziale 31 dicembre 1963, n. 2105, emanato in forza della suddetta delega, ha comportato: l'istituzione di sei nuove preture, la soppressione di ottantasei preture preesistenti, il trasferimento di sede di quattro mandamenti, il distacco di sei mandamenti da un circondario ad altro, il distacco di un mandamento ad altro di centoventi comuni e quattordici frazioni, l'istituzione di cinquantacinque sezioni distaccate di pretura e il trasferimento di una di dette sezioni.

Dai dati suesposti è agevole rilevare che la portata del provvedimento fu, per ragioni di varia natura che è superfluo esporre in quanto notorie, necessariamente limitata.

E d'altra parte, anche prescindendo dalla limitata congruità della revisione apportata, non può disconoscersi che in questi ultimi venti anni (quanti all'incirca ne sono passati dalla legge delega richiamata) si sono verificate tali e tante trasformazioni sociali, economiche, demografiche, di assetto del territorio e di costume, da rendere necessaria e urgente una nuova revisione delle strutture.

Di qui l'esigenza di affrontare il problema in modo completo e radicale senza frapporre ulteriori indugi e senza attendere la soluzione degli altri problemi ad esso, indubbiamente, connessi.

Al fine di pervenire ad una sollecita definizione della questione ed in considerazione della particolarità della materia, la quale richiede di acquisire una serie numerosa di dati complessi e di valutare elementi di giudizio di specie diversa, si ritiene di optare, nella scelta dello strumento legislativo, per quello della legge delega al Governo, nel rispetto, ovviamente, del precetto fissato dall'articolo 76 della Costituzione.

Con l'articolo 1 del disegno di legge viene fissato nelle linee generali il contenuto della delega che in concreto riguarda la revisione delle circoscrizioni territoriali delle corti di appello, dei tribunali e delle preture, da attuare mediante decreti aventi valore di legge ordinaria nel tempo e secondo principi e criteri direttivi indicati nei successivi articoli.

L'articolo 2, che concerne la revisione dell'assetto territoriale delle preture, prevede sotto il profilo contenutistico le seguenti possibilità: soppressione di preture, accorpamento in nuovi uffici del territorio delle preture soppresse ovvero aggregazione a preture contigue del territorio di quelle soppresse, variazioni del territorio degli uffici non soppressi ed infine spostamento di sede delle preture oggi esistenti.

Lo stesso articolo 2 stabilisce inoltre i criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell'emanazione dei decreti delegati in tema di revisione delle circoscrizioni delle preture. Tali criteri, che presentano la massima rigidità consentita dallo strumento normativo, sono finalizzati alla creazione di un assetto circoscrizionale costituito da una pluralità di uffici che abbiano una « dimensione minima ottimale » che consenta la piena utilizzazione delle strutture apprestate ed elimini, o quanto meno riduca al minimo possibile, lo spreco delle risorse disponibili. Sulla base di approfonditi studi di recente effettuati, dalla valutazione dei dati, anche di comune esperienza, disponibili, si è ritenuto di individuare la « dimensione minima ottimale » in quella delle preture che prevedono in organico almeno due magistrati: questi uffici, da un lato, si trovano nell'ambito della fascia dimensionale avente la produttività più elevata, dall'altro hanno quel minimo di giudici che consente gli avvicendamenti e le reciproche sostituzioni, sia per fatti fisiologici che congiunturali, e che può almeno assicurare un minimo di specializzazione, sulla cui opportunità vi è concorde auspicio.

Fissata come sopra la « dimensione minima ottimale », occorreva prestabilire in stretta correlazione un'altra entità, che è quella del « carico di lavoro minimo » che giustifichi la presenza di due magistrati in una pretura. Il prescindere da questo dato avrebbe l'effetto di mantenere o costituire uffici con un numero di affari inferiore a quello che può essere trattato da due magistrati con evidenti conseguenze di dispersione di risorse già tanto preziose.

Per la determinazione di tale entità sono stati esaminati i flussi di lavoro presso tutte le preture relativamente al quadriennio 1974-1977, periodo sufficientemente ampio da garantire una buona base di attendibilità anche in vista del futuro aumento della competenza civile del pretore, in quanto da esso non deriverà un aumento del lavoro attuale del pretore, posto che contemporaneamente sarà sensibilmente aumentata la competenza del conciliatore. Si terranno peraltro distinti il flusso dei procedimenti civili da quello dei procedimenti penali. Risulta, infatti, che del complesso numero dei procedimenti iscritti nel registro generale degli affari penali delle preture solo un sesto richiede, di norma, l'emanazione di provvedimenti che impegnano in una certa misura il magistrato, in quanto gli altri cinque sesti degli affari annotati nello stesso registro si riferiscono a procedimenti che riguardano ignoti, sono trasmessi ad altra autorità per competenza, sono definiti con decreto penale. A titolo esemplificativo può citarsi la pretura di Roma ove, negli anni 1974-1976, sono stati iscritti a ruolo generale, in media, 120 mila procedimenti all'anno, ma sono stati adottati, come media annuale, circa 20.000 provvedimenti richiedenti normalmente un impegno apprezzabile del magistrato. L'effettivo carico di lavoro penale delle preture può, pertanto, essere attendibilmente individuato nel quoziente risultante dalla divisione per sei del numero complessivo dei procedimenti sopravvenuti indicati nei prospetti statistici ministeriali destinati alla « rilevazione semestrale dei flussi di lavoro ».

Per i procedimenti civili è opportuno tenere conto solo di quelli contenziosi, ivi compresi quelli relativi alle cause di lavoro (le cause previdenziali non vengono in questione, essendo di competenza delle sole preture circondariali), in quanto gli altri tipi di procedimenti, per la limitatezza dei dati disponibili e l'estrema variabilità dell'impegno di lavoro da essi richiesto, renderebbe il calcolo in parte eccessivamente difficoltoso ed in parte inattendibile.

La fissazione del rapporto di 1 (per i procedimenti civili contenziosi) a 6 (per i procedimenti penali iscritti nel ruolo generale) trova inoltre piena rispondenza nei criteri approvati dal Consiglio superiore della magistratura nell'ottobre 1977, in occasione della ricerca sulle preture circondariali utilizzata per le decisioni sui posti di pretore da « congelare » (e cioè da non pubblicare nel momento in cui diventano vacanti, al fine di evitare che, stante la persistente e sensibile scopertura dell'organico dei magistrati, le vacanze si concentrino presso i posti che sono meno ambiti, ma che hanno esigenze maggiori).

È ovvio che le scelte sopra specificate presentano un certo margine di opinabilità, non potendo essere idonee a rispecchiare alla perfezione la situazione del carico di lavoro di ogni pretura; ma è anche certo che da questo tipo di scelte non può prescindersi se si vuole procedere alla elaborazione di un unico numero indice per il lavoro degli uffici.

La valutazione ponderata dei procedimenti che sono sopravvenuti presso le preture consente, infatti, di costruire un parametro del « carico di lavoro » di ogni magistrato, dividendo il numero complessivo dei procedimenti sopravvenuti presso tutte le preture d'Italia nel periodo in questione (ferma l'equivalenza: 6 procedimenti penali = 1

## LEGISLATURA VII - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

\_ 4 \_

procedimento civile contenzioso) per il numero complessivo dei posti in organico delle preture. Il quoziente ottenuto è di 412,41: esso indica il carico di lavoro « ideale » per ogni pretore nell'equilibrato e paritario rapporto ponderato tra procedimenti civili e penali.

Questo quoziente-indice, arrotondato per comodità di calcolo a 400, va moltiplicato per due (quanti sono i magistrati previsti al minimo per la pretura) ed il conseguente prodotto va moltiplicato per quattro (quanti sono gli anni presi in considerazione): cioè 400x2x4=3.200 (che costituisce il numeroindice del flusso di lavoro minimo della pretura con due magistrati).

Per tradurre il numero-indice così determinato in cifre assolute, idonee ad indicare il numero dei procedimenti civili contenziosi e dei procedimenti penali che giustifica il mantenimento della pretura esistente (o la costituzione di una nuova pretura), occorre dividerlo nelle due classi di procedimenti che concorrono a comporlo (3.200:2=1.600)e, sulla base del rapporto (1 a 6) sopra esposto, a quel numero indice corrispondono 1.600 procedimenti civili contenziosi e 9.600 (1.600 x 6) procedimenti penali.

Questi livelli di affari (civili e penali) rappresentano, pertanto, il carico di lavoro (in cifre assolute), riferito al quadriennio 1974-1977, al di sotto del quale non è funzionale conservare (o istituire) una pretura.

Le considerazioni finora esposte indurrebbero ad attribuire autonoma rilevanza ad ambedue i livelli quantitativi di affari che sono stati individuati, nel senso che sarebbe sufficiente il mancato raggiungimento del numero di affari civili (1.600) o di quello di affari penali (9.600) per giustificare la soppressione della pretura. Va, peraltro, osservato che una pretura che abbia un numero di procedimenti civili contenziosi di 400 all'anno (ai quali si accompagnano esecuzioni mobiliari, tutele e curatele, provvedimenti interdittali ed altri affari civili, non considerati ai fini che qui interessano) rivela la presenza di una situazione socio-economica che dà ragione del mantenimento dell'ufficio, anche se il numero di procedimenti penali risulti essere inferiore al livello sopra individuato. Nel disegno di legge si è, perciò, attribuita rilevanza sia alla sola entità dei procedimenti civili contenziosi (nel senso che è sufficiente che questi ragiungano il livello minimo perchè la pretura venga conservata o istituita) sia al numero complessivo dei procedimenti civili e penali.

A seguito del prudenziale accomodamento delle cifre sopra individuato ad oltre 1.500 (procedimenti civili) e ad oltre 9.500 (procedimenti penali), si è disposto — nell'articolo 2 del disegno di lege - che vanno soppresse le preture nelle quali sia sopravvenuto, nel periodo dal 1974 al 1977, un numero di procedimenti civili contenziosi non superiore a 1.500 unità e un numero complessivo di procedimenti civili contenziosi e di procedimenti penali non superiori ad 11.000 unità (1.500+9.500). È, quindi, sufficiente che si superi l'uno o l'altro di questi due livelli perchè la pretura sia mantenuta.

Lo stesso meccanismo si prevede, inoltre. che venga utilizzato per le conseguenti operazioni di aggregazione ed accorpamento in nuovi uffici dei territori delle preture soppresse in modo che anche in tale fase possa essere realizzato l'obiettivo di istituire o comporre uffici della dimensione minima ottimale, talchè venga garantita la migliore possibile funzionalità.

L'articolo 3 del disegno di legge fissa, invece, i criteri direttivi per la revisione delle circoscrizioni dei tribunali, criteri che sono sostanzalmente analoghi a quelli del precedente articolo 2. Infatti, anche in questo caso, sia ai fini della soppressione degli uffici che ai fini dei conseguenti accorpamenti ed aggregazioni, viene delineata la dimensione minima ottimale del tribunale sulla base di un organico non inferiore a quattro unità. Un numero inferiore di magistrati non garantirebbe neppure un minimo livello di funzionalità, se si rileva che dal numero suddetto bisogna sottrarre una unità cui affidare le funzioni di presidente con le connesse molteplici attività, anche amministrative, derivanti dalla carica, ed un'altra unità, cui affidare l'incarico di giudice istruttore penale. È appena il caso di

## LEGISLATURA VII -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sottolineare, poi, che durante il periodo feriale, ovvero in occasione di possibili assenze per aspettative o congedi anche di una sola unità, la composizione del collegio giudicante potrebbe essere assicurata solo mediante l'applicazione di magistrati (anche onorari) estranei all'ufficio.

Stabilita così la struttura organica minima, rimane da accertare quale sia in concreto il carico medio annuo di ogni magistrato in servizio nei tribunali; anche in questo caso si tratta di costruire un parametro del carico di lavoro di ogni magistrato e ciò viene ottenuto dividendo il numero complessivo dei procedimenti civili contenziosi e dei procedimenti penali dibattimentali, opportunamente ponderati, affluiti nel quadriennio 1974-77 presso tutti i tribunali per il numero complessivo dei posti previsti nell'organico dei tribunali stessi.

Il quoziente ricavato è di 137 per anno; esso indica il carico di «lavoro medio» di ogni magistrato addetto ai tribunali. Moltiplicando tale quoziente-indice arrotondato a 150 per 4 (quanti sono i magistrati previsti nell'organico minimo del tribunale) si ottiene il numero di 600, somma dei procedimenti civili e penali, che rappresenta la soglia minima del flusso di lavoro annuale, che giustifica il mantenimento dell'ufficio. Riportato tale flusso annuale al quadriennio si perviene al numero globale di 2.400 procedimenti, al di sotto del quale può scattare il meccanismo di soppressione, semprechè, però (e questo rappresenta una novità rispetto a quanto previsto nel precedente articolo 2 a proposito delle preture), l'ulteriore mantenimento del tribunale non debba trovare giustificazione a seguito di una globale e discrezionale valutazione in ordine all'ubicazione dell'ufficio, alla importanza delle strutture penitenziarie esistenti nel circondario, alla qualità degli affari trattati, alle esigenze della popolazione.

Per quanto riguarda la possibile istituzione di nuovi tribunali, come conseguenza di accorpamento di territori di uffici soppressi, il capoverso dell'articolo 3 richiede che l'istituendo ufficio abbia una dimensione organica, ovviamente connessa ad un flusso di lavoro, superiore a quello considerato per l'ipotesi di soppressione. È risultato infatti da approfonditi studi della materia, effettuati anche con l'ausilio di istituti specializzati di ricerca, che la fascia di « massima produttività » di questo tipo di ufficio si colloca a livello di tribunali che abbiano un organico di 8-10 magistrati. Tale dimensione rappresenta la struttura ottimale che, almeno tendenzialmente, dovrebbe essere perseguita. D'altra parte occorre considerare che, se venisse seguita rigidamente questa direttiva, conseguirebbe che quasi la metà degli attualmente esistenti tribunali dovrebbe essere soppressa.

Evidenti motivi di opportunità hanno perciò sconsigliato di adottare tale parametro anche per l'ipotesi di soppressione. Tuttavia, nel momento in cui viene considerata la possibilità di istituire nuovi tribunali, non può non tenersi conto di quanto sopra esposto in ordine alla dimensione ottimale richiesta e quindi prescrivere che il presupposto per l'istituzione sia rappresentato dal prevedibile flusso di lavoro pari a 1.000 procedimenti civili e penali annualmente (4.000 nel quadriennio 1974-77) corispondente al carico medio arrotondato di otto magistrati, che, come si è detto sopra, costituiscono la struttura ottimale del tribunale.

L'articolo 4 del disegno di legge stabilisce per i tribunali, ed anche per le corti d'appello, la possibilità di modificazioni consistenti nell'aumento o diminuzione del territorio compreso nelle rispettive circoscrizioni, nonchè nello spostamento di sede degli uffici. Rimane esclusa in ogni caso la possibilità di sopprimere le corti d'appello.

Nell'articolo 5 sono fissati ulteriori criteri supplementari valevoli in tutte le situazioni considerate: viene affermata l'opportunità, quanto meno come linea di tendenza, che le circoscrizioni dei singoli uffici assumano, per quanto possibile, una dimensione omogenea e che nell'adottare i provvedimenti di revisione si tenga conto anche dei flussi di lavoro potenziali, delle esigenze delle popolazioni, delle situazioni socio-economiche, della funzionalità degli uffici, dello stato delle comunicazioni, delle condizioni di accessibilità alla sede dei singoli uffici.

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 6 detta norme per la valutazione dei flussi di lavoro, nel periodo 1974-1977, prescrivendo che devono risultare dalle rilevazioni semestrali effettuate dal Ministero di grazia e giustizia. Si intende, così, fare riferimento alle rilevazioni acquisite mediante i moduli B Min/010774 (per i tribunali) e C Min/010774 (per le preture).

Il primo dei suddetti modelli riporta i dati da utilizzare per la materia civile nella sezione 1, colonna B, righi 1, 2, 3, 4, 5 e per la materia penale nella sezione 6, colonna B, righi 17, 18.

Il secondo modello riporta i dati per la materia civile nella sezione 1, colonna B, rigo 4, e per la materia penale nella sezione 7, colonna B, rigo 18.

Con l'articolo 7 al fine di consentire la predisposizione dei mezzi necessari, le assegnazioni di personale, l'ordinato trasferimento degli atti e dei fascicoli dagli uffici soppressi in quelli nuovi e l'espletamento di ogni altra attività preparatoria al funzionamento degli uffici, si prevede che i provvedimenti adottati hanno attuazione entro sei

mesi dall'emanazione e che gli affari civili e penali pendenti a tale data sono devoluti alla cognizione degli uffici competenti secondo le nuove circoscrizioni.

L'articolo 8 disciplina il procedimento per l'emanazione dei decreti delegati, prescrivendo che sia acquisito il parere, obbligatorio ma non vincolante, di una commissione, della quale sono chiamati a far parte componenti di diversa estrazione: parlamentari designati dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato, magistrati designati dal Consiglio superiore della magistratura, avvocati designati dal Consiglio nazionale forense, rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni, componenti di nomina ministeriale.

L'articolo 9 esclude dalla revisione gli uffici giudiziari della provincia di Bolzano, in considerazione del peculiare assetto giuridico-costituzionale della provincia stessa ed, infine, l'articolo 10 reca disposizioni sulla copertura dell'onere finanziario per il funzionamento della commissione consultiva prevista dal precedente articolo 8.

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato a procedere, con decreti aventi valore di legge ordinaria, alla revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari di corte di appello, di tribunale e di pretura, nel tempo e secondo i principi e i criteri indicati negli articoli seguenti.

### Art. 2.

Nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si procede alla soppressione delle preture, diverse da quelle che hanno sede nei capoluoghi di circondario, nelle quali sia sopravvenuto, nel periodo dal 1974 al 1977, un numero di procedimenti civili contenziosi non superiore a 1.500 unità e complessivamente un numero di procedimenti civili contenziosi e di procedimenti penali non superiore a 11.000 unità; e conseguentemente all'accorpamento in nuovi uffici del territorio delle preture soppresse ovvero all'aggregazione, alle circoscrizioni di preture contigue, del territorio di quelle soppresse.

Mediante gli accorpamenti e le aggregazioni di cui al comma precedente, fatta salva l'integrità territoriale dei singoli comuni, sono formate preture nelle quali il numero dei procedimenti civili contenziosi e il numero complessivo dei procedimenti civili contenziosi e dei procedimenti penali sopravvenuti nel periodo dal 1974 al 1977 non sarebbero stati inferiori a quelli indicati. Nei casi in cui gli uffici di nuova formazione vengano ad avere un territorio particolarmente esteso in relazione allo stato delle comunicazioni o ad altri elementi, possono essere istituite sezioni distaccate di pretura.

Nello stesso termine previsto dal primo comma si può procedere all'aumento o alla diminuzione del territorio compreso nelle circoscrizioni delle preture non soppresse nonchè allo spostamento di sede delle preture esistenti.

Nel caso di accorpamento del territorio di preture soppresse la sede dei nuovi uffici è fissata a preferenza, salvo che lo sconsiglino ragioni connesse alle esigenze delle popolazioni interessate, nelle località in cui aveva sede quella tra le preture soppresse in cui sia stato maggiore, rispetto alle altre, il numero complessivo dei procedimenti civili contenziosi e dei procedimenti penali sopravvenuti nel periodo dal 1974 al 1977.

## Art. 3.

Nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge si procede alla soppressione dei tribunali che, nel periodo dal 1974 al 1977, abbiano avuto una sopravvenienza complessiva di procedimenti civili contenziosi e di procedimenti penali relativi a imputati rinviati a giudizio non superiore a duemilaquattrocento unità e che non risultino utili in relazione alla loro ubicazione, all'importanza delle strutture carcerarie esistenti nelle relative sedi, alla qualità degli affari trattati, alle esigenze della popolazione; e conseguentemente all'accorpamento in nuovi uffici del territorio dei tribunali soppressi ovvero all'aggregazione, alle circoscrizioni di tribunali contigui, del territorio di quelli soppressi.

Mediante gli accorpamenti e le aggregazioni di cui al comma precedente, fatta salva l'integrità territoriale dei singoli comuni, si deve tendere a formare tribunali nei quali il numero dei procedimenti civili contenziosi e dei procedimenti penali relativi a imputati rinviati a giudizio, sopravvenuti nel periodo dal 1974 al 1977, sarebbe stato complessivamente non inferiore a quattromila unità.

## Art. 4.

Nello stesso termine previsto dall'articolo precedente, possono essere attuate ulteriori modificazioni consistenti:

- a) nell'aumento o nella diminuzione del territorio compreso nelle circoscrizioni delle corti di appello e dei tribunali diversi da quelli soppressi;
- b) nello spostamento di sede degli uffici esistenti.

## LEGISLATURA VII - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Art. 5.

Mediante gli accorpamenti, le aggregazioni e le variazioni territoriali previsti dagli articoli precedenti si deve tendere ad ottenere, fermo quanto stabilito circa la sopravvenienza minima di procedimenti e circa la salvaguardia dell'integrità territoriale dei singoli comuni, che le circoscrizioni di preture e tribunali assumano una consistenza per quanto possibile omogenea, in modo da realizzare, per ogni tipo di ufficio, la dimensione più idonea al funzionamento qualitativo e quantitativo della giustizia.

Sono inoltre considerati, anche per le variazioni territoriali concernenti le circoscrizioni di corte di appello, i flussi di lavoro anche potenziali, ogni elemento relativo alle esigenze della popolazione ed alla situazione economica del territorio, la funzionalità degli edifici disponibili, lo stato delle comunicazioni e le condizioni di accessibilità alla sede dei singoli uffici.

#### Art. 6.

Per il computo del numero dei procedimenti sopravvenuti nelle preture e nei tribunali nel periodo dal 1974 al 1977 si tiene conto dei risultati delle rilevazioni semestrali dei flussi di lavoro effettuate dal Ministero di grazia e giustizia.

## Art. 7.

I provvedimenti adottati ai sensi degli articoli precedenti hanno contestuale attuazione entro sei mesi dalla loro emanazione e gli affari civili e penali pendenti a tale data sono devoluti alla cognizione degli uffici competenti secondo le nuove circoscrizioni.

## Art. 8.

I decreti indicati negli articoli precedenti sono emanati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto col Ministro del tesoro,

## LEGISLATURA VII - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

udito il parere di una Commissione composta da quattro deputati e quattro senatori, nominati dai presidenti delle rispettive assemblee; da quattro magistrati designati dal Consiglio superiore della magistratura; da quattro avvocati designati dal Consiglio nazionale forense; da quattro rappresentanti del personale dell'Amministrazione giudiziaria nominati dal Ministro di grazia e giustizia, su designazione delle organizzazioni sindacali rappresentate in seno al Consiglio di amministrazione del Ministro; da quattro membri nominati dal Ministro di grazia e giustizia.

I membri non parlamentari della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia.

La Commissione è assistita da una segreteria costituita e nominata dal Ministro di grazia e giustizia.

La Commissione deve esprimere il suo parere entro due mesi dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine, i decreti sono emanati senza il previo parere.

## Art. 9.

La presente legge non si applica alla provincia di Bolzano.

## Art. 10.

È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 1979 e 1980, la spesa di lire 30 milioni, in ragione d'anno, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, per le spese di funzionaemnto della Commissione prevista dall'articolo 8 e della relativa segreteria.

Alla spesa prevista dal comma precedente si provvede, per l'anno 1979, mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.